



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro della giustizia (SEVERINO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2011

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi
da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	7
Relazione tecnica	»	14
Allegato	»	15
Disegno di legge	»	24
Testo del decreto-legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge trova la sua giustificazione nel contesto dell'attuale, eccezionale, situazione di crisi economica, che investe indifferentemente famiglie ed imprese, e richiede una risposta urgente anche sul piano degli strumenti (processuali e non) per la gestione delle situazioni di conflitto nell'ambito dei rapporti civili ed economici.

Il decreto-legge è strutturato in due parti.

La prima parte contiene un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, e ai quali viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono nell'ordinamento giuridico, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione regolata delle plurime obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall'attività di recupero forzoso dei crediti.

Le norme ricalcano, nella sostanza e con qualche modificazione di dettaglio, il corrispondente testo del disegno di legge atto Senato n. 307-B, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura e concernente «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

La seconda parte del decreto-legge contiene una serie di misure, ispirate alla medesima *ratio* deflattiva del contenzioso, che incidono più direttamente sulla disciplina del processo civile.

Passando all'analisi di dettaglio delle singole norme contenute nel decreto-legge si rappresenta quanto segue.

Gli articoli da 1 a 11 sono finalizzati ad introdurre una completa disciplina volta ad approntare un rimedio alle situazioni di sovraindebitamento di soggetti, siano essi persone fisiche o enti collettivi, cui non siano applicabili le vigenti norme in tema di procedure concorsuali. L'obiettivo è perseguito mediante la regolazione di un accordo tra il debitore e i creditori, favorito dall'attività di organismi di composizione delle crisi e vigilato dal tribunale ordinario, che provvede all'omologazione.

È definita dall'articolo 1 la nozione di sovraindebitamento che si incentra sul concetto di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, condizione quest'ultima chiaramente riconducibile all'insolvenza fallimentare. È definito altresì il sovraindebitamento del consumatore quale situazione dovuta prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore come definito dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta).

L'articolo 2 individua i presupposti di ammissibilità della proposta che il debitore può avanzare ai creditori con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi istituiti dall'articolo 10. La proposta deve prevedere, per essere fattibile, il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e l'integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunciato anche parzialmente al privilegio. La fattibilità dell'accordo (e, quindi,

la sua omologabilità) implica che siano adeguatamente proposte: le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Costituiscono, invece, condizioni di ammissibilità della proposta: *a)* la non assoggettabilità a procedure concorsuali del debitore che sia anche imprenditore; *b)* il non aver fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento nei tre anni precedenti.

Il contenuto dell'accordo, con riferimento alle modalità di soddisfacimento dei creditori, è disciplinato dall'articolo 3. È previsto che i creditori possano essere pagati anche mediante cessione di redditi futuri, ovvero facendo ricorso alla garanzia di terzi.

Il piano può prevedere una moratoria fino al massimo di un anno per il pagamento dei creditori estranei all'accordo se si verificano le seguenti condizioni: *a)* che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; *b)* che la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano il procedimento di fronte al tribunale competente (individuato in quello del luogo di residenza o sede del debitore), che ha inizio con il deposito della proposta di accordo - corredata dell'elenco di tutti i creditori, dell'attestazione della fattibilità del piano, dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, delle scritture contabili (in caso di imprenditore) - e si conclude con il provvedimento di omologazione del tribunale.

Il tribunale (articolo 5), che decide in composizione monocratica secondo il rito camerale, valuta le condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta dopo aver fissato apposita udienza e aver disposto idonea pubblicità.

All'esito dell'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il tribunale stabilisce gli effetti della proposta e dispone

che, per un termine non superiore a centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In tale periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Il raggiungimento dell'accordo (articolo 6) tra il debitore proponente ed i creditori, ai fini dell'omologazione, si ha con l'adesione di un numero di creditori che raggiunga il 70 per cento dell'ammontare dei crediti che formano l'indebitamento. Una diversa percentuale, pari al 50 per cento, è prevista nell'ipotesi del sovraindebitamento del consumatore.

L'organismo di composizione della crisi raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai creditori e trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per il raggiungimento dell'accordo (articolo 7). I creditori possono sollevare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni, decorso il quale l'organismo riferisce al tribunale con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano. Se il giudice omologa l'accordo si producono, per un periodo non superiore ad un anno, gli effetti di inammissibilità ed improseguibilità delle procedure esecutive e delle azioni conservative.

L'articolo 8 regola l'esecuzione dell'accordo, nella quale interviene il giudice, che nomina un liquidatore, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, nonché l'organismo di composizione della crisi, che risolve le eventuali difficoltà insorte e vigila sull'esatto adempimento dell'accordo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Ipotesi di annullamento e di risoluzione dell'accordo, che non pregiudicano comunque i diritti acquistati dai terzi in buona

fede, sono previste dall'articolo 9. Il tribunale decide con provvedimento reso in camera di consiglio.

Sono deputati alla composizione della crisi da sovraindebitamento appositi organismi istituiti dall'articolo 10 ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, cui pure è rimessa la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione.

Sono individuati i compiti del medesimo organismo, consistenti anche nella predisposizione del piano di ristrutturazione, nel raggiungimento dell'accordo e nell'esecuzione dello stesso. Al medesimo organismo è rimessa la verifica dei dati contenuti nella proposta e l'esecuzione della pubblicità della proposta e dell'accordo.

La norma transitoria (articolo 11) attribuisce le medesime funzioni degli organismi di composizione della crisi ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), e successive modificazioni, per l'esercizio della funzione di curatore. La norma si rende necessaria per le ipotesi in cui gli organismi non vengano costituiti.

Pasando a illustrare il capo II del decreto-legge, l'articolo 12 mira a perfezionare la disciplina della mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l'ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore.

Viene posto, infatti, a carico dei capi degli uffici giudiziari l'onere di vigilare sull'applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del de-

creto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione introdotta dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a stabilire altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia.

Viene, inoltre, precisato che la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a carico della parte costituita che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile e, dunque, non revocabile, pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dall'ordinamento vigente.

L'articolo 13 contiene modifiche al codice di procedura civile.

Con la prima, si mira a riequilibrare l'ambito delle cause nelle quali, ai sensi dell'articolo 82 del codice di procedura civile, le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace, attualizzando la soglia massima del valore delle cause, rimasto fermo ai livelli stabiliti nel 1991. L'intervento appare in linea con quanto previsto in sede di Unione europea, ove il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 (cosiddetto *small claims*) stabilisce - nelle controversie transfrontaliere - che le parti possono agire senza l'assistenza di un difensore quando la causa ha un valore fino a 2.000 euro.

Viene, inoltre, generalizzato il principio, secondo il quale quando la parte può stare in giudizio personalmente la condanna alle spese della parte soccombente non può supe-

rare il valore della domanda, dal momento che, in tali ipotesi, la parte soccombente non può essere pregiudicata dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi dell'assistenza del difensore, sebbene ciò non sia imposto dalla legge.

L'articolo 14 introduce delle modifiche all'istanza di trattazione, già introdotta dall'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come strumento di deflazione straordinario del contenzioso pendente presso le corti di appello e presso la Corte di cassazione.

In particolare, viene eliminato l'obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un apposito avviso (sul presupposto che tale adempimento sia superfluo, tenuto conto del fatto che davanti alle corti superiori vi è l'obbligo di difesa tecnica) e viene previsto che il periodo necessario per la formulazione dell'istanza non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.

La tematica delle cosiddette istanze di trattazione è stata già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 16 aprile 1998, secondo cui sarebbe irragionevole prevedere l'estinzione del processo quale conseguenza del mancato impulso processuale, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate.

La Corte ha fondato la propria decisione sullo specifico contesto del sistema processuale tributario, caratterizzato - come evidenziato dalla Corte - da semplicità processuale (non essendo necessaria l'assistenza tecnica di un difensore) e dall'impulso d'ufficio nella trattazione del ricorso (che può essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione delle parti).

Al contrario, nel processo civile vige l'obbligo di difesa tecnica (senza possibilità di deroga nei giudizi davanti alle corti di appello e alla Corte di cassazione: articolo 82 del codice di procedura civile) e non vi è il principio dell'impulso d'ufficio (in particolare, in grado di appello, in mancanza di impulso di

parte il processo si estingue o l'appello è dichiarato improcedibile: si vedano gli articoli 181, 309 e 348 del codice di procedura civile).

Nel processo civile davanti alla corte di appello e in quello davanti alla Corte di cassazione, dunque, la previsione dell'estinzione del processo quale conseguenza del mancato impulso processuale ad opera della parte (nel caso di specie: l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione della causa), ricalca i principi generali del rito.

Trattasi, all'evidenza, di una fattispecie completamente diversa da quella che ha dato luogo alla pronuncia di incostituzionalità richiamata, giustificandosi pienamente - nel processo civile, a differenza di quello tributario - la possibilità di far decorrere il termine per la presentazione dell'istanza direttamente dalla data di entrata in vigore della legge, senza richiedere alcun avviso da parte della cancelleria.

L'articolo 15 dispone la proroga per un ulteriore anno dei magistrati onorari il cui mandato è in scadenza. Tale proroga si giustifica con l'esigenza di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria e di procedere alla completa attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, presupposto imprescindibile per il reclutamento di nuovi magistrati onorari.

L'articolo 16 modifica l'articolo 14, comma 9, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso di adeguare la normativa con l'introduzione del «sindaco unico» nel sistema di controllo delle società di capitali, come operato dalla cosiddetta legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).

È poi inserita una disposizione transitoria in materia di composizione degli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, per i quali è oggi prevista la composizione monocratica, come introdotta dalla legge n. 183 del 2011.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo, nelle forme del decreto-legge, trova la sua giustificazione, in termini di necessità ed urgenza, nel contesto dell'attuale, eccezionale, situazione di crisi economica, che investe indifferente-mente famiglie ed imprese e richiede una risposta urgente anche sul piano degli strumenti (processuali e non) per la gestione delle situazioni di conflitto nell'ambito dei rapporti civili ed economici.

Il testo, strutturato in due parti, contiene, da un lato (capo I), un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – ai quali non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali e ai quali viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi; d'altro lato (capo II), sono introdotte una serie di misure, ispirate alla medesima *ratio* deflattiva del contenzioso, che incidono più direttamente sulla disciplina del processo civile.

Nel senso dell'efficacia applicativa dell'istituto, vengono poi apportate modifiche alla disciplina della mediazione.

In ragione della necessità di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, viene disposta, in attesa di una riforma organica del settore, la proroga di un ulteriore anno dei magistrati onorari, il cui mandato è in scadenza.

L'intervento è dunque perfettamente coerente con il programma di governo e si inserisce nel quadro dei recenti provvedimenti volti a fronteggiare la crisi finanziaria, quanto alla introduzione del complesso di norme sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili e delle iniziative in materia di giustizia contenute nelle recenti manovre economiche (le modifiche alla disciplina della mediazione si pongono, in chiave deflattiva del contenzioso, nel solco degli aggiustamenti già operati con l'articolo 2, comma 35-*sexies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; le modifiche al meccanismo della cosiddetta istanza di trattazione del procedimento in cassazione

o in grado d'appello seguono l'introduzione dell'istituto avvenuto per effetto dell'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme contenute nel capo I introducono, per la prima volta, nell'ordinamento un quadro sistemico di regole che disciplinano l'insolvenza del debitore non fallibile. La normativa si pone dunque come alternativa rispetto all'articolato quadro delle fonti del diritto concorsuale (il codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – legge fallimentare –, il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270). È infatti previsto (articolo 2, comma 2) che la mancata assoggettabilità alle vigenti procedure concorsuali costituisca condizione di ammissibilità della proposta che dà luogo alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le norme del capo II si inseriscono invece in un contesto normativo compiuto, nel quale intervengono per apportare significative modifiche finalizzate all'incremento dell'efficienza della giustizia civile.

In particolare sono apportate modifiche:

– al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l'ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore);

– agli articoli 82 e 91 del codice di procedura civile in tema di patrocinio e condanna alle spese nel processo civile (si mira, da un lato, a riequilibrare l'ambito delle cause nelle quali, ai sensi dell'articolo 82 del codice di procedura civile, le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace, attualizzando la soglia massima del valore delle cause, rimasto fermo ai livelli stabiliti nel 1991; dall'altro, a generalizzare il principio, secondo il quale quando la parte può stare in giudizio personalmente la condanna alle spese della parte soccombente non può superare il valore della domanda, dal momento che, in tali ipotesi, la parte soccombente non può essere pregiudicata dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi dell'assistenza del difensore, sebbene ciò non sia imposto dalla legge;

– all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto l'istanza di trattazione del procedimento pendente in cassazione o in grado d'appello (viene eliminato l'obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un apposito avviso e viene previsto che il periodo neces-

sario per la formulazione dell'istanza non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo);

– al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (è disposta la proroga per un ulteriore anno dei magistrati onorari il cui mandato è in scadenza);

– all'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di organi di controllo delle società di capitali (la modifica è stata realizzata nel senso di adeguare la normativa con l'introduzione del «sindaco unico» nel sistema di controllo delle società di capitali, come operato dalla legge di stabilità 2012 – legge n. 183 del 2011).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il decreto-legge introduce (articoli 1-11) una nuova normativa volta ad approntare un rimedio alle situazioni di sovraindebitamento di soggetti, anche non imprenditori, cui non siano applicabili le vigenti norme in tema di procedure concorsuali, ad oggi riservate alla crisi d'impresa.

Nel capo II vengono operate modifiche nelle seguenti materie:

a) la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28);

b) patrocinio e condanna alle spese nel processo civile (articoli 82 e 91 del codice di procedura civile);

c) istanza di trattazione del procedimento pendente in cassazione o in grado d'appello (articolo 26 legge di stabilità 2012);

d) proroga dei magistrati onorari (decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51);

e) organi di controllo delle società di capitali (articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non comporta modifiche normative di rilievo costituzionale. Va tuttavia precisato, sulla tematica delle cosiddette istanze di trattazione (articolo 14), che essa è stata già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 16 aprile 1998, secondo cui sarebbe irragionevole prevedere l'estinzione del processo quale conseguenza del mancato impulso processuale, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate.

La Corte ha fondato la propria decisione sullo specifico contesto del sistema processuale tributario, caratterizzato – come evidenziato dallo stesso giudice delle leggi – da semplicità processuale (non essendo necessaria l'assistenza tecnica di un difensore) e dall'impulso d'ufficio nella trattazione del ricorso (che può essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione delle parti).

Al contrario, nel processo civile vige l'obbligo di difesa tecnica (senza possibilità di deroga nei giudizi davanti alle corti di appello e alla Corte di cassazione: articolo 82 del codice di procedura civile) e non vi è il principio dell'impulso d'ufficio (in particolare, in grado di appello, in mancanza di impulso di parte il processo si estingue o l'appello è dichiarato improcedibile: si vedano gli articoli 181, 309 e 348 del codice di procedura civile).

Nel processo civile davanti alla corte di appello e in quello davanti alla Corte di cassazione, dunque, la previsione dell'estinzione del processo quale conseguenza del mancato impulso processuale ad opera della parte (nel caso di specie: l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione della causa), ricalca i principi generali del rito. Trattasi, all'evidenza, di una fattispecie completamente diversa da quella che ha dato luogo alla pronuncia di incostituzionalità richiamata, giustificandosi pienamente - nel processo civile, a differenza di quello tributario - la possibilità di far decorrere il termine per la presentazione dell'istanza direttamente dall'entrata in vigore della legge, senza richiedere alcun avviso da parte della cancelleria.

- 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme processuali e ordinamento civile) riservata alla competenza dello Stato.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nulla da rilevare.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Le disposizioni del capo I ricalcano, nella sostanza e con qualche modificazione di dettaglio, il corrispondente testo del disegno di legge

atto Senato n. 307-B, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura e concernente «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento, non risultano linee prevalenti della regolamentazione di altri stati membri dell'Unione europea sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative, salvo le definizioni di «sovraindebitamento» e «sovraindebitamento del consumatore» contenute nell'articolo 1, comma 2.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il decreto-legge ricorre (nel capo II) alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni su testi attualmente vigenti come specificato ai punti 2) e 3).

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite, se non nei limiti delle modificazioni apportate alle norme vigenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'esito dell'entrata in vigore del decreto-legge sarà necessario provvedere:

a) all'emanazione di un regolamento per la determinazione dei requisiti, criteri e modalità di iscrizione in apposito registro degli organismi di composizione della crisi (articolo 10, commi 2 e 3);

b) all'adozione di un decreto ministeriale con cui sono stabilite le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti (articolo 11).

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nulla da rilevare.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli articoli da 1 a 11, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare si evidenzia che gli adempimenti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori, possono essere espletati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, trattandosi di una limitata attività istituzionale tale da non ingenerare modifiche sostanziali sui carichi di lavoro e sull'organizzazione degli stessi uffici giudiziari.

Per ciò che concerne gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, si segnala che gli stessi verranno costituiti nell'ambito di enti pubblici, camere di commercio e ordini professionali senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che le indennità spettanti agli organismi di cui sopra saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Si segnala inoltre che le attività connesse alla istituzione e alla gestione del registro dei citati organismi possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze proprie del Ministero della giustizia - Dipartimento affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile.

Le disposizioni contenute all'articolo 15 prevedono la proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011, fino alla definizione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge sulla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Si evidenzia al riguardo che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché ai giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nella legge di bilancio per l'anno 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 184), gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 145,72 milioni di euro nella legge di bilancio 2012.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

**Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle contro-
versie civili e commerciali**

... *Omissis* ...

Art. 5. *Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata

la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

... *Omissis* ...

Art. 8. Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

... *Omissis* ...

Codice di procedura civile

... *Omissis* ...

CAPO II**DEI DIFENSORI****Art. 82. Patrocinio**

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti [al pretore,] al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col mi-

nistero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

... *Omissis* ...

Art. 91. *Condanna alle spese*

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario

... *Omissis* ...

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 14. *Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini*

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmis-

sione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.

3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

... *Omissis* ...

Art. 26. *Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.*

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

... *Omissis* ...

Art. 245.

1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300

... *Omissis* ...

Art. 6. *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera *b*).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera *a*), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera *b*), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera *b*).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n.212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011.

**Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi
da sovraindebitamento e disciplina del processo civile**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché

la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

Articolo 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

- a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Articolo 3.

(Contenuto dell'accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Articolo 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Articolo 5.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul pa-

trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 6.

(Raggiungimento dell'accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione è sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Articolo 7.

(Omologazione dell'accordo)

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,

allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Articolo 8.

(Esecuzione dell'accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Articolo 9.

(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Articolo 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed

esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

8. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 11.

(Disposizioni transitorie)

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.»;

b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».

Articolo 13.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Articolo 15.

(Proroga dei magistrati onorari)

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 16.

(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. All'articolo 6, comma 4-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011.

NAPOLITANO

MONTI – SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

